

TRIBUNALE DI MILANO, 31 GENNAIO 1987

Il proprietario dell'edificio (nella specie, il condominio) è responsabile, a norma dell'art. 2051 c.c. quale custode della cosa, dei danni cagionati dalla caduta di blocchi di neve dal tetto, né può invocare il concorso di colpa di chi abbia parcheggiato la propria autovettura nei pressi dell'edificio.

Svolgimento del processo: Con atto di citazione notificato il 3 maggio 1985, Aline Leroy conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il condominio di Via Moscova 66 Milano, in persona del suo amministratore pro tempore, esponendo che il 19 gennaio 1985 la propria autovettura Fiat 127 tg. TTL 92, parcheggiata in corrispondenza dello stabile contrassegnato col n. civico 66 di via Moscova, subiva danni a causa della caduta dal tetto dell'immobile di una massa di neve.

Chiedeva quindi che, dichiarata la esclusiva responsabilità del condominio, convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., lo stesso fosse condannato al risarcimento del danno, con rivalutazione, interessi e con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il condominio di via Moscova 66, contestando le domande dell'attrice sia sull'an che sul quantum debeatur e chiedendone il rigetto in quanto infondate, con vittoria di spese.

In fase istruttoria, veniva ammessa ed espletata prova per testimoni; veniva anche ammesso interrogatorio formale del convenuto che però non si presentava a rispondere.

La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva discussa all'udienza collegiale del 20.11.1986 e spedita a sentenza sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.

I motivi: Occorre innanzi tutto affrontare il problema della qualificazione giuridica della responsabilità per i danni causati a terzi dalla caduta di blocchi di neve dal tetto di edifici, cioè il problema dell'inquadramento di tale responsabilità in una delle ipotesi di cui agli artt. 2043 ss.c.c.

Esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2053 c.c. — in quanto il concetto di rovina sia pur parziale dell'edificio, non sembra prestarsi a ricomprendere il caso — nonché dell'art. 2043 c.c. — che obbligando al risarcimento «colui che ha commesso il fatto», si riferisce in modo evidente a eventi dannosi derivanti dall'azione dell'uomo —, fra le residue ipotesi quella che si attaglia al caso in esame è la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c. L'articolo citato infatti da una parte presuppone che il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa — o nell'ambito del dinamismo ad essa connaturato, o dallo sviluppo di un agente dannoso in essa insorto — e dall'altra fa riferimento ad un concetto ampio di custodia, intesa come situazione propria di chi esercita una potestà di fatto sulle cose avendone l'effettiva padronanza e disponibilità, con il correlativo dovere di impedire che essa possa arrecare danni a terzi. Siffatta situazione sicuramente è riscontrabile nel rapporto fra condominio e parti comuni di un edificio — fra cui è ricompreso il tetto ai sensi dell'art. 1117 c.c. —, cosicché il primo può qualificarsi custode delle seconde e quindi rispondere dei danni dalle stesse provocati. In particolare nel caso di specie la responsabilità per i danni cagionati dai blocchi di neve staccatisi dal tetto inerisce al dovere del condominio di vigilare anche sulle possibili conseguenze dell'insorgere di un agente dannoso (quale la neve abbondantemente accumulatasi), in modo da evitare che ciò possa provocare danni a terzi.

Dall'individuazione delle norme da applicare derivano importanti conseguenze circa il contenuto della prova del fatto che le parti devono fornire e la ripartizione fra le stesse del relativo onere.

Infatti, l'art. 2051 c.c. recita testualmente: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», configurando vuoi un'inversione dell'onere della prova con contestuale aggravamento della stessa, vuoi un diverso criterio di imputazione del danno, di tipo oggettivo, collegato unicamente al rapporto di fatto esistente fra il soggetto e la cosa custodita.

Dalle stesse formulazioni riportate deriva che all'attrice spetterà provare: 1) la sussistenza del danno; 2) che il danno sia stato prodotto dalla cosa (nesso di causalità); mentre al convenuto incomberà la prova liberatoria, nel limite, particolarmente ristretto, del caso fortuito.

Premesso che la Leroy ha provato, con documenti fotografici e prove testimoniali, sia che la sua autovettura Fiat 127 era parcheggiata vicino al passo carraio del condominio di via Moscova 66 (v. teste Marcarini, udienza del 26 marzo 1986) sia che la stessa aveva subito degli ingenti danni derivati dalla caduta dall'alto di blocchi di neve (v. sfondamento e deformazioni della carrozzeria della vettura in corrispondenza di accumuli di neve e ghiaccio rilevabili sul tetto e sul cofano della stessa), bisogna passare ad analizzare il contenuto dell'onere probatorio del convenuto, cioè il concetto di «caso fortuito», per valutare se questi abbia o meno fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c.

La difesa del convenuto sostiene innanzi tutto che la stessa eccezionale abbondanza e durata della nevicata che nel gennaio 1985 colpì Milano e molte altre zone d'Italia, creando una situazione di emergenza nella città, configura già un'ipotesi di caso fortuito.

Ora, se è vero che tradizionalmente il concetto di «caso fortuito» è collegato ad eventi di ordine naturalistico, quali il fulmine, la tempesta o l'incendio, cosicché astrattamente anche una nevicata straordinariamente abbondante potrebbe esservi ricompresa, è altrettanto vero che nel caso concreto bisogna considerare il particolare dinamismo della caduta dei blocchi di neve, che non ha inizio né durante la nevicata né subito dopo, ma in un momento successivo (quando fra la struttura superficiale del tetto e la neve viene meno l'aderenza), sicché di regola è sempre possibile intervenire per rimuovere o fronteggiare il pericolo.

Il fatto che il danno per cui è causa sia stato provocato non dalla nevicata in quanto tale, ma dalla caduta di blocchi di neve dal tetto, secondo il suddescritto dinamismo, esclude la rilevanza del carattere eccezionale della nevicata ai fini della prova liberatoria.

Infatti requisito fondamentale del caso fortuito è la inevitabilità dell'evento — a cui si accompagna quasi sempre l'imprevedibilità dello stesso —, caratteri che certamente non si riscontrano nella caduta della neve ammassata sui tetti, che non solo è prevedibile, ma anche evitabile, e fa quindi sorgere in capo al proprietario, o a chi esercita un potere di fatto sull'edificio (nel nostro caso il condominio), l'obbligo di attivarsi per rimuovere l'agente esterno pericoloso ed evitare possibili danni a terzi.

Nell'ambito di questa impostazione può assumere importanza decisiva l'individuazione del momento preciso in cui accade l'evento dannoso, in quanto se la massa di neve si fosse staccata dal tetto dell'edificio durante la nevicata o nelle ore immediatamente successive ponendo in essere un dinamismo abnorme rispetto a quello descritto, allora il fatto si presenterebbe effettivamente come imprevedibile e inevitabile, e dotato quindi di caratteri propri del caso fortuito.

Di ciò si è resa conto la difesa del condominio convenuto che ha infatti sviluppato argo-

mentazioni in tal senso, senza per altro fornire alcuna prova della circostanza, limitandosi a sostenere che il relativo onere probatorio farebbe capo all'attrice, essendo la data dell'evento un fatto costitutivo della domanda.

In realtà, come si è già detto, l'attrice aveva l'onere di provare — e ha in effetti provato — il verificarsi del danno e il nesso di causalità fra lo stesso e la caduta di neve dal tetto dello stabile sito in via Moscova 66; sarebbe stato poi il convenuto a dover provare che la data ed eventualmente l'ora del sinistro erano tali da escludere la propria responsabilità a causa della contemporaneità o della immediatezza fra evento dannoso e nevicata, qualificabile come «caso fortuito» in base alle considerazioni appena esposte.

Il fatto che in causa non risulti provata né la data precisa né l'ora dell'evento dedotto (entrambi i testimoni — peraltro di parte attrice — non ricordano il giorno preciso del fatto, né vi sono gli atti altri elementi concludenti) fa sì che anche sotto questo profilo il convenuto non abbia soddisfatto l'onere probatorio che avrebbe potuto liberarlo dalla responsabilità presunta a suo carico dall'art. 2051 c.c. Va infatti ribadito che nell'ipotesi di questo articolo — come in quella dell'art. 2052 c.c., la posizione del custode (o del proprietario) è valutata con particolare rigore dal legislatore che mentre pare accontentarsi in genere, nella responsabilità per fatto illecito, della prova che non vi sono colpa e dolo, qui, oltre ad invertire l'onere probatorio, pretende dal custode (o dal proprietario) la prova di un evento positivamente determinato qualificabile come caso fortuito.

Peraltro la Suprema Corte ha temperato il rigore di un'interpretazione restrittiva, precisando che la prova liberatoria richiesta concerne l'individuazione di una causa autonoma non imputabile al custode e può quindi essere estesa al di là del caso fortuito in senso tecnico, fino a ricomprendere anche la forza maggiore, il fatto illecito del terzo, o altra causa imputabile allo stesso danneggiato (v. Cass. 21 ottobre 1976 n. 3722).

In tale prospettiva va inquadrata l'ulteriore difesa del convenuto il quale sostiene che, anche a prescindere dal momento in cui l'evento si sarebbe verificato (immediatamente dopo o a distanza di qualche giorno dall'inizio delle forti neviccate), il condominio non può essere chiamato a risponderne in quanto non avrebbe avuto la possibilità materiale di provvedere allo sgombero della neve dal tetto a causa di un fatto ad esso non imputabile, consistente nella emergenza creatasi in città. Tale situazione di emergenza avrebbe infatti reso impossibile sia reperire personale qualificato a compiere l'operazione di sgombero, sia ottenere l'intervento della Vigilanza Urbana al fine di rimuovere le autovetture parcheggiate lungo i marciapiedi, per evitare che proprio le operazioni di sgombero provocassero danni alle stesse.

Siffatte considerazioni sono peraltro del tutto generiche, quasi riguardassero l'affermazione di un fatto notorio e non il contenuto di una prova liberatoria, particolarmente rigorosa, che abbiamo visto dover fare riferimento a un fatto positivamente determinato e non solo apoditticamente dichiarato.

In particolare, mancando del tutto la prova che il condominio di via Moscova 66 abbia (un concreto tentato di eseguire l'attività di sgombero inerente al suo dovere di custodia del tetto, risultandone impedito per l'impossibilità di reperire personale idoneo o per il rifiuto della Vigilanza Urbana di intervenire, le generiche affermazioni in tal senso non acquistano rilievo probatorio al fine di escludere la responsabilità del convenuto, neanche con riguardo all'ampia interpretazione del concetto di caso fortuito, fornito dalla Corte di Cass. con riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 2051 e 2052 c.c.

Siamo ancora una volta in presenza di un fatto che avrebbe potuto avere rilievo in astrat-

to, ma in concreto perde ogni vigore perché non provato dalla parte a cui incombe il relativo onere.

□ Resta da esaminare la possibilità che il comportamento del danneggiato abbia cooperato alla produzione dell'evento lesivo ponendo in essere un concorso di cause colpose con conseguente ere. applicazioni art. 211. 127 cod. civ.

Perché ciò accada, è innanzi tutto necessario che il comportamento del danneggiato abbia i connotati della colpa, cosa che nel caso di specie può essere senz'altro esclusa sotto il profilo della colpa specifica, non risultando agli atti alcun elemento che faccia pensare a una violazione da parte della Leroy di alcuna norma. Resta dunque da analizzare il profilo della colpa generica, che viene dalla difesa del condominio convenuto individuata nel fatto che «chi parcheggiava, o continuava a lasciar parcheggiata, la propria auto lungo il marciapiede in quelle giornate non poteva non essere cosciente del pericolo cui andava incontro e quindi non poteva non accettarne le conseguenze» (v. pag. 5 della comparsa conclusionale).

Non essendo stato neppure dedotto che l'attrice sia stata in qualche modo preavvertita del pericolo attraverso segnalazioni o sbarramenti seppure improvvisati, per poter individuare una colpa concorrente del danneggiato si dovrebbe potergli rimproverare di non aver previsto che potesse accadere proprio quanto un altro soggetto (il condominio) aveva l'obbligo di evitare, cioè di non aver previsto l'altrui negligenza. Il che deve escludersi, non apparendo legittimo ritenere doverosa ed esigibile una tale previsione.

In base alle complessive considerazioni svolte risulta accertata la esclusiva responsabilità del condominio di via Moscova 66 per i danni causati dall'autovettura Fiat 127 di proprietà dell'attrice dalla caduta di blocchi di neve dal tetto.

V.14.9. Nell'ipotesi in cui, nelle ore immediatamente antecedenti il parto, il feto nascente, a causa dell'errore di un medico ospedaliero che assiste la madre ricoverata in una struttura pubblica, subisca una grave ed irreversibile lesione che lo condanna, dopo la nascita, ad una vita meramente vegetativa, chi (la piccola vittima danneggiata allorquando non era ancor nata, e/o i genitori, e/o la sorella) ha diritto di ottenere il risarcimento del danno sofferto? Chi (il medico personalmente e/o l'U.S.L.) è tenuto al risarcimento? E a che titolo (responsabilità contrattuale o extracontrattuale)?

TRIBUNALE DI VERONA, 15 OTTOBRE 1990

*Qualora il paziente stipuli il contratto di ospedalità con l'Ente ospedaliero la responsabilità di quest'ultimo va qualificata contrattuale; natura aquiliana riveste invece la responsabilità del medico dipendente posto che, tra le parti, non si è instaurato alcun rapporto giuridico.*